




REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT.
CONT.
N° _____ CRON.
N° _____ REPER
OGGETTO
OPPOSIZIONE A
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
SPED. IL 24.10.2017
DEP. IL 24.10.2017
PER IL CANCELLARE
L'ASSISTENTE B3 F.F.
dott.ssa Elisabetta Bonazza

Il Giudice di Pace di Tione di Trento, dott. Marco Parolini, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno \_\_\_\_\_, promossa

da

nato a \_\_\_\_\_, residente in a \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Antolini presso il cui studio in Tione di Trento (TN), viale Dante n. 19, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso in opposizione,

RICORRENTE

contro

**COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO**,  
in persona del Commissario del Governo *pro tempore*,

RESISTENTE

avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 6 d. lgs. 01 settembre 2011 n. 150.

\*

CONCLUSIONI

**Per il ricorrente:** "(...) - *in via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata concernente la revoca della patente di guida, accertata la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni, evidenziate in narrativa; a tal proposito si chiede l'emissione di decreto inaudita altera parte ex art. 5, comma 2, d.lgs. 150/2011, sussistendo il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile, posto che l'irreparabilità del danno da scongiurarsi (danno consistente nella privazione del documento di abilitazione alla guida) è in re ipsa e dettato dal pregiudizio che si determinerebbe per l'attività lavorativa del ricorrente, mente la fondatezza del ricorso è esplicita nella narrativa dell'atto da cui si evince un'evidente nullità del provvedimento impugnato, sia per indeterminatezza della sanzione comminata che in difetto di motivazione e di istruttoria; già un'udienza abbreviata e deputata alla delibazione dell'istanza cautelare costituirebbe di per sé un danno non altrimenti riparabile, ma laddove il Giudice ritenga opportuno instaurare il contraddittorio si insiste affinché questa venga fissata in un breve e congruo termine; - in via principale: annullarsi e/o comunque dichiarare priva di qualsiasi effetto l'ordinanza commissariale ordinanza dd. 21.03.2017 notificata il 30.03.2017 sub proc. N. \_\_\_\_\_ ed ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, per le ragioni di cui in narrativa; per l'effetto disporre la restituzione della patente di guida di tipo D, n \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_; - in ogni caso, con vittoria di*

*spese, diritti ed onorari di causa".*

**Per l'amministrazione resistente Commissariato del Governo per la Provincia di Trento:** "(...) respingere il ricorso e convalidare il provvedimento di revoca della patente impugnato la cui data di decorrenza non può che essere quella di notifica del provvedimento stesso, cioè la data in cui l'interessato viene a conoscenza di quanto disposto nei suoi confronti da parte della Pubblica Amministrazione".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 06 aprile 2017 (il cui procedimento veniva iscritto al n. R.G.), il signor \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 01 settembre 2011 n. 150 avverso l'ordinanza Proc. nr. \_\_\_\_\_

emessa in data 21 marzo 2017 dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento mediante la quale è stata applicata la sanzione accessoria della revoca della patente di guida categoria D nr. \_\_\_\_\_ rilasciata dall'Ufficio Prov.le della M.C.T.C. di Trento in data 11 ottobre 2016 a seguito della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s..

Parte ricorrente nella proposta opposizione, formulando le conclusioni riportate in epigrafe, deduceva la mancanza di istruttoria da parte dell'Amministrazione resistente nonché il difetto di motivazione nel provvedimento opposto in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria applicata, tenuto conto come la sentenza del Tribunale di Trento non avesse accertato la penale responsabilità del ricorrente.

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento provvedeva in data 02 maggio 2017 al deposito presso la Cancelleria di memoria di costituzione, con allegata documentazione, nella quale si confutava quanto esposto da parte ricorrente nella proposta opposizione chiedendone quindi la reiezione.

All'udienza del giorno 24 aprile 2017 fissata per la discussione con riferimento all'istanza di provvisoria sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto veniva disposta la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto in considerazione di quanto risultava dalla documentazione allegata da parte ricorrente al ricorso introduttivo e c

\_\_\_\_\_ tenuto inoltre conto dei tempi necessari per la trattazione del procedimento.

Il procedimento, istruito sulla base della sola documentazione depositata dalle parti, veniva definito all'udienza del giorno 24 ottobre 2017, una volta esaurita la discussione ora-

le con formulazione delle conclusioni, mediante pronuncia di sentenza della quale veniva data contestuale lettura in udienza sia per quanto riguarda il dispositivo che per quanto riguarda l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione si ritiene fondata e viene quindi accolta.

Infatti, in considerazione di quanto è stato dedotto dalle parti e di quanto risulta dall'esame della documentazione agli atti (ordinanza Proc. nr.

emessa in data ..... dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, sentenza in data ..... del Tribunale di Trento, verbale di identificazione e verbale di accertamenti urgenti sulle persone della

relazione della Polizia Locale delle Giudicarie relativa ai rilievi effettuati riguardo al sinistro verificatosi

.....; certificazione medica rilasciata in ..... dalla Commissione Medica Locale di Trento), non solo non è possibile rinvenire nel provvedimento opposto una qualche specifica motivazione in ordine ai presupposti che avrebbero consentito l'applicazione nel caso concreto della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ma altresì non è possibile rinvenire agli atti del procedimento sufficienti elementi che possano giustificare l'applicazione di tale sanzione amministrativa accessoria, tenuto conto sia dell'assenza di qualsivoglia accertamento giudiziario in ordine all'ipotesi di reato ascritta al ricorrente che dell'esito favorevole della visita a cui si è sottoposto il medesimo ricorrente in ..... presso la Commissione Medica Locale di Trento.

Non potrà pertanto che conseguirne l'accoglimento della proposta opposizione, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 01 settembre 2011 n. 150 ("*... Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. ...*"), con conseguente annullamento dell'ordinanza opposta, considerato come:

- nel caso in esame non sia di fatto intervenuto alcun accertamento giudiziario in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente, stante l'avvenuta definizione del procedimento penale a carico del ricorrente mediante pronuncia da parte del Tribunale di Trento di non doversi procedere per estinzione del reato ascritto a seguito di esito positivo della messa alla prova fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie;

- non sia possibile rinvenire nel provvedimento opposto una qualsivoglia motivazione in ordine all'"*accertamento della sussistenza ... delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ...*" posto dall'art. 224, comma 3, del c.d.s. quale presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, senz'altro imprescindibile tenuto conto del fatto come nel caso in esame sia mancato un qualsivoglia accertamento giudiziario in ordine alle ipotesi di reato ascritte al ricorrente;

- non possa ritenersi che l'"*accertamento della sussistenza ... delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ...*" possa avere carattere automatico, non potendosi senz'altro prescindere da uno specifico accertamento in proposito da parte della competente Autorità prefettizia, di cui deve darsi specificatamente conto nel provvedimento con cui viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (dovendosi in caso contrario ritenere, qualora si fosse appunto in presenza di un mero automatismo, che si sarebbe potuta prevedere l'applicazione *de plano* delle "*eventuali sanzioni amministrative accessorie*" da parte della medesima autorità giudiziaria nell'ambito della pronuncia da lei emessa).

In considerazione del fatto che la ricorrente è stata in giudizio con il patrocinio di un difensore, all'accoglimento dell'opposizione consegue la rifusione in suo favore delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Tione di Trento, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- accoglie il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ e per l'effetto annulla l'ordinanza Proc. nr. \_\_\_\_\_ emessa in data 21 marzo 2017 dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;

- condanna l'Amministrazione resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in euro 200,00 per compenso professionale ed in euro 264,00 per rimborso spese sostenute anche con riferimento al contributo unificato versato, oltre accessori di legge (i.v.a., c.n.p.a., rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 55).

Così deciso in Tione di Trento il 24 ottobre 2017.

per **Il Cancelliere**  
L'ASSISTENTE B3 F.F.  
dott.ssa **Elisabetta Bonazza**



Depositata ai sensi dell'art. 133 Cpc

li 24 ottobre 2017

per **IL CANCELLIERE**  
L'ASSISTENTE B3 F.F.  
dott.ssa **Elisabetta Bonazza**



**Il Giudice di Pace**

